



Camera di Commercio
Ferrara



Camera di Commercio
Rimini



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Camera di Commercio
Parma



Camera di Commercio
Forlì-Cesena

Unioncamere
Emilia-Romagna



Camera di Commercio
Modena



Camera di Commercio
Ravenna



Camera di Commercio
Piacenza



Camera di Commercio
Reggio Emilia

Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di MEDIATORE MARITTIMO (L. 478/1968)

Versione 3.00 del 17.03.2016

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSE.....	3

I^ PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
(REQUISITI: GENERALI, PROFESSIONALI, MORALI, FINANZIARI).....	5 E 6
INIZIO ATTIVITÀ E ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE.....	7
ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE REA (A REGIME).....	8
TESSERA RICONOSCIMENTO.....	9
CESSAZIONE ATTIVITÀ.....	10
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI – DIFESA.....	10
ESAME DI ABILITAZIONE.....	11

II^ PARTE

MODULISTICA.....	13
ISCRIZIONE IMPRESA INDIVIDUALE.....	13
INIZIO ATTIVITÀ SOCIETÀ.....	15
UNITÀ LOCALE.....	17
CESSAZIONE ATTIVITÀ.....	18
APPOSITA SEZIONE REA (A REGIME).....	19
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	20

PREMESSE

Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, con il quale è stata recepita la direttiva n. 123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010 il Ruolo Interprovinciale dei mediatori marittimi per la sezione ordinaria.

Permangono comunque i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di cui alla legge 12 marzo 1968 n. 478 e dal DPR 4 gennaio 1973 n. 66 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ruolo Interprovinciale rimane in vigore solo per la sezione Speciale riservata ai **mediatori marittimi pubblici (art. 6 L. 478/1968)**, che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

L'art. 75 del decreto legislativo 59/2010, nel sopprimere il Ruolo dei mediatori marittimi, ha demandato ad un successivo decreto le modalità di trasferimento dei relativi dati di iscrizione al registro delle imprese o al REA.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, ed entrato in vigore il 12 maggio 2012, ha individuato le modalità e i termini per procedere al trasferimento dei dati.

Le imprese attive, iscritte al soppresso Ruolo, da tale data, possono presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della "Comunicazione Unica" – l'istanza di "aggiornamento/conferma" dell'iscrizione al Registro delle imprese **entro un anno** dalla data di efficacia del citato decreto, (termine per l'adempimento poi prorogato al 30 settembre 2013). Decorso inutilmente detto termine l'ufficio del registro delle imprese provvederà all'inibizione della continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore.

Al fine di una regolare trasposizione delle posizioni dal soppresso Ruolo, l'ufficio procederà alla verifica della regolarità della documentazione presentata con particolare riferimento alla

corretta compilazione della modulistica ed alle dichiarazioni sostitutive rese, nonché alla regolare iscrizione nell'ex Ruolo dell'impresa o della persona fisica.

Qualora accerti la presenza di incongruenze, l'ufficio provvederà a sospendere la pratica e a richiedere apposita documentazione al fine di regolarizzare la posizione.

Per tale motivo, prima di illustrare le modalità di assolvimento dell'adempimento conseguente alla soppressione del Ruolo, si fornisce di seguito una breve indicazione dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

Si precisa che la possibilità di avvalersi dell'iscrizione nel soppresso ruolo scade il 12 maggio 2016. Oltre tale data coloro che non svolgono l'attività e che non sono iscritti nell'apposita sezione del REA, non potranno avvalersi della precedente iscrizione al soppresso ruolo per iniziare l'attività, ma si dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della pratica.

I^ PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Possono svolgere l'attività di mediatore marittimo coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore e
- aver sostenuto un esame (presso la Camera di commercio ove era istituito il ruolo) volto ad accertare il requisito professionale;

oppure

- iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo (a norma dell'art. 11 comma 2 del D.M. 26.10.2011, tale iscrizione costituisce requisito valido permanentemente).

oppure

- essere iscritto nella apposita sezione R.E.A. (a regime) di cui all'art. 8 del Decreto 26 ottobre 2011;

REQUISITI MORALI

- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
- non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il

commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

REQUISITI FINANZIARI

Per svolgere l'attività di mediazione marittima, è anche necessario effettuare un deposito cauzionale (ai sensi dell'art. 23 L. 478/'68). La cauzione è posta a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

- aver effettuato il deposito della cauzione pari a € 258,23

La cauzione potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria, oppure tramite versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, a favore della Camera di commercio in cui ha sede l'impresa.

NB: Nel caso di SOCIETÀ, tutti i legali rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità (generali, professionali e morali), per svolgere l'attività di mediazione marittima. La cauzione è richiesta unicamente in capo alla società.

INCOMPATIBILITÀ

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni due anni dalla presentazione della SCIA o dall'iscrizione nell'apposita sezione del REA, alla verifica della permanenza dei requisiti. In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività.

INIZIO ATTIVITÀ ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'attività di mediazione marittima, svolta individualmente o in forma collettiva, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive, relativamente a tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 478/1968, dal D.P.R.66/1973 e dal Decreto Ministeriale 26 ottobre 2011.

La SCIA va presentata con procedura telematica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove si intende iniziare l'attività contestualmente alla Comunicazione Unica.

A norma dell'art. 4 del D.M. 26.10.2011, l'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali, presenta una Scia per ciascuna di esse.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto in possesso di tutti i requisiti. Ai fini della iscrizione nelle informazioni REA dell'impresa si considera valida la nomina esplicitata mediante l'indicazione della qualifica di preposto in corrispondenza del soggetto indicato nell'apposito intercalare P del registro delle imprese.

L'ufficio del registro delle imprese, ricevuta la SCIA, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore marittimo ed avvia la verifica prevista dall'art. 19, comma 3 della legge n. 241/90.

L'attività può essere legittimamente avviata dal momento della ricezione della SCIA da parte dell'ufficio del registro delle imprese.

MODIFICHE

Ogni modifica relativa all'attività o al personale, deve essere comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione Modifiche del "Modello Mediatori Marittimi" sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un Amministratore dell'impresa societaria (art. 10 del D.M. 26.10.2011).

ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE REA (A REGIME)

Le persone fisiche che cessano di svolgere l'attività di mediazione marittima all'interno di un'impresa, al fine di mantenere i propri requisiti, richiedono, entro **novanta giorni**, a pena di decadenza, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA tramite la compilazione e la presentazione per via telematica della sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello "MEDIATORI MARITTIMI". Tale richiesta comporta la restituzione della tessera personale di riconoscimento.

La Camera di commercio territorialmente competente è quella nella cui provincia è ubicata la residenza/domicilio professionale (relativamente ad altre attività) del soggetto interessato.

I soggetti iscritti nell'apposita sezione REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di nuovo avvio di attività di mediazione marittima, compilando la sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI MARITTIMI", ovvero il modello intercalare "REQUISITI".

NB: L'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo costituisce comunque requisito professionale permanentemente abilitante per l'inizio attività (art.11 co.2 DM. 26.10.2011).

DIRITTO DI STABILIMENTO - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato, possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività e hanno titolo all'iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea.

Il requisito di cui all'art. 23 della legge n. 478 del 1968 (cauzione), si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello stato membro in cui è già stabilito, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

La prestazione temporanea ed occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del D.Lgs. n. 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'art. 20, co.3 del D.Lgs 59/2010.

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011, l'interessato che esercita l'attività di mediatore marittimo, ha diritto di ricevere dalla Camera di commercio la tessera personale di riconoscimento, *di cui all'art. 26 del DPR n. 66 del 4 gennaio 1973*, munita di fotografia, che verrà rilasciata sulla base del modello ministeriale (All. C) di cui al succitato decreto.

La tessera, della durata di due anni, reca gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di "iscrizione" e della data di "scadenza". Alla scadenza dei due anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, dovrà essere presentata la richiesta di una nuova tessera.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediatore marittimo, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Per ottenere la tessera di riconoscimento è necessario inoltrare alla Camera di Commercio apposita richiesta, che può essere presentata:

a) con **domanda allo sportello:**

- Modello predisposto dalla Camera di Commercio contenente i dati necessari al rilascio della tessera, sottoscritto dall'interessato, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.
- 1 foto formato tessera (questa può essere inviata in formato JPG, all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio)

b) con **modalità telematica**:

- Può essere contestuale alla Scia (con richiesta inserita nel campo note), oppure inviata successivamente, con modello I2 o S5, compilando la richiesta nel campo note e allegando la foto in formato PDF/A

DIRITTI E BOLLI

Contestualmente dovranno essere versati gli importi dovuti a titolo di:

- diritti di segreteria di € 25,00
- bollo pari a € 16,00 da applicare virtualmente sulla tessera di riconoscimento.

CESSAZIONE ATTIVITÀ (ART. 7 D.M. 26.10.2011)

Contestualmente alla denuncia REA di cessazione dell'attività, l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all'art. 23 della legge n. 478/1968, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello "MEDIATORI MARITTIMI".

L'impresa che cessa l'attività, dovrà effettuare anche il deposito dei libri contabili presso l'ufficio del Registro delle Imprese come indicato all'art. 21 del D.P.R. n. 66/1973.

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI - DIFESA

Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 18 della legge n. 478/12.03.1968, consistenti in un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attività,

a norma dell'articolo 75, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, sono annotate ed iscritte per estratto nel REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell'art. 75, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010 e dell'art. 22 della legge n. 478/1968.

ESAME DI ABILITAZIONE

Per lo svolgimento dell'attività di mediatore marittimo della sezione ordinaria dell'ex ruolo, è previsto il superamento di un esame orale. Gli argomenti oggetto dell'esame, vengono indicati dall'art. 10 del D.P.R. 66/1973.

Gli esami di cui all'art. 9 della legge n. 478/1968, a norma dell'art. 14 del D.M. 26.10.2011, continuano ad aver luogo presso le Camere di Commercio nelle quali era istituito il ruolo interprovinciale (D.M. 10.12.1968).

Pertanto il richiedente presenta domanda d'esame per la qualificazione professionale all'esercizio dell'attività di Mediatore Marittimo in base alla residenza, ovvero al proprio domicilio professionale (dimostrato tramite idonea documentazione), alla Camera di Commercio in cui era tenuto l'ex ruolo.

L'esame, diretto ad accertare la capacità professionale dell'aspirante, consiste in una prova orale. Di ogni sessione d'esame è assicurata ampia pubblicità, anche tramite l'inserzione dell'avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La **domanda di esame**, soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 e al pagamento di € 77,00 per i diritti di segreteria, dovrà essere presentata nei termini e con le modalità descritte nell'apposito bando di concorso.

Validità degli esami

Successivamente al superamento degli esami, il candidato può iniziare l'attività entro cinque anni dalla data dell'esame.

II^ PARTE

MODULISTICA

Le pratiche vanno redatte utilizzando esclusivamente l'applicativo Starweb o equivalenti. Di seguito viene indicata la modulistica da compilare avvertendo che, per una più semplice comprensione, verrà utilizzata la terminologia della modulistica Fedra.

IMPRESSE INDIVIDUALI

ISCRIZIONE IMPRESA INDIVIDUALE ED AVVIO CONTESTUALE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO (SEDE)

- **Mod. I1** valorizzato nel riquadro Albi;
- **Modello "Mediatori Marittimi"** compilato nelle Sezioni "ANAGRAFICA IMPRESA" (inserire dati impresa e barrare la casella "A – Impresa di mediazione") e le sezioni "SCIA" e "REQUISITI" per il titolare dell'impresa.
- **Nelle "Note" del Modello "Mediatori Marittimi" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:**

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 478/1968 e di non essere sottoposto a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)."

- Un **Mod. Int. P** e un **Intercalare Requisiti** per ciascun soggetto, diverso dal titolare (il quale compila la sezione "Requisiti"), che a qualsiasi titolo svolge l'attività di mediatore

marittimo per conto dell'impresa. La qualifica di preposto va indicata nell'Int. P con apposito codice, specificando nel riquadro poteri anche l'unità locale di preposizione.

Allegare alla Scia anche:

- Scansione della documentazione comprovante la costituzione della Cauzione di Euro 258,23;
- Occorre provvedere al deposito dell'originale in Camera di Commercio entro 7 giorni.

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria Registro Imprese: € 18,00
- Bollo € 17,50

AVVIO DI ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE DI IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA COME INATTIVA

- **Mod. I2** valorizzato nel riquadro Albi;
- **Modello "Mediatori Marittimi"** compilato nelle Sezioni "ANAGRAFICA IMPRESA" (inserire dati impresa e barrare la casella "A – Impresa di mediazione") e le sezioni "SCIA" e "REQUISITI" per il titolare dell'impresa.
- **Nelle "Note"** del Modello "Mediatori Marittimi" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 478/1968 e di non essere sottoposto a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)".
- Un **Mod. Int. P** e un **Intercalare Requisiti** per ciascun soggetto, diverso dal titolare (il quale compila la sezione "Requisiti"), che a qualsiasi titolo svolge l'attività di mediatore marittimo per conto dell'impresa. La qualifica di preposto va indicata nell' Int. P con apposito codice.

Allegare alla Scia anche:

- Scansione della documentazione comprovante la costituzione della Cauzione di Euro 258,23;
- Occorre provvedere al deposito dell'originale in Camera di Commercio **entro 7 giorni**.

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: 0
- Bollo: 0

MODIFICHE INERENTI L'ATTIVITÀ D'IMPRESA O I SOGGETTI ESERCITANTI L'ATTIVITÀ PER CONTO DELL'IMPRESA (SEDE)

- **Mod. I2** valorizzato nel riquadro Albi;
- **Modello MEDIATORI MARITTIMI:** compilare la sezione "ANAGRAFICA IMPRESA" e la sezione "MODIFICHE";
- eventuale **INT P** con allegato **intercalare REQUISITI** (in caso di nomina di Preposto).

In caso di ingresso di nuovo soggetto che svolge l'attività di mediatore per conto dell'impresa nelle **note dell'intercalare "REQUISITI"** l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00, di non essere stato sottoposto a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia).

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 18,00
- Bollo: 0

SOCIETÀ

INIZIO ATTIVITÀ SOCIETÀ (SEDE)

- **Mod. S5** valorizzato nel riquadro Albi;
- **Dichiarazione** dell'interessato contenuta nel riquadro **NOTE** o in un file separato avente la seguente dicitura:

"dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00, di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 478/68 e che la società non è sottoposta a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)."

— **Mod. MEDIATORI MARITTIMI**, compilare le seguenti sezioni:

— la sezione "ANAGRAFICA IMPRESA"

— (inserire i dati dell'impresa e barrare la casella "A – Impresa di mediazione marittima");

— la sezione "SCIA" (barrare la casella relativa alla modalità del deposito cauzionale)

— la sezione "REQUISITI"

— un **Mod. Int P** con i dati della persona e un **Mod. Intercalare REQUISITI** (All. B) per ciascun soggetto diverso dal dichiarante (il quale compila la sezione "REQUISITI"), che a qualsiasi titolo svolge l'attività di mediatore marittimo per conto dell'impresa. Nell'Int. P va indicata la qualifica di preposto.

Allegare alla Scia anche:

- Scansione della documentazione comprovante la costituzione della Cauzione di Euro 258,23 intestata alla società;
- Occorre provvedere al deposito dell'originale in Camera di Commercio **entro 7 giorni**.

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 30,00
- Bollo: 0

SOCIETÀ: MODIFICHE INERENTI L'ATTIVITÀ D'IMPRESA O I SOGGETTI ESERCITANTI L'ATTIVITÀ PER CONTO DELL'IMPRESA (SEDE):

— **Mod. S5** valorizzato nel riquadro Albi;

— **Modello MEDIATORI MARITTIMI**: compilare la sezione "ANAGRAFICA IMPRESA" e la sezione "MODIFICHE";

— eventuale **INT P** con allegato il Modello **Intercalare REQUISITI (All. B)**, in caso di nomina di ulteriore legale rappresentante o di preposto, dove nelle "Note" dell'**intercalare "REQUISITI"** l'interessato dovrà apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 478/1968 e di non essere sottoposto a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 30,00
- Bollo: 0

UNITÀ LOCALE (IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETÀ)

APERTURA UNITÀ LOCALE – AVVIO DI ATTIVITÀ PRESSO L' U.L.

- **Mod. UL** valorizzato nel riquadro Albi;
- Modello "**Mediatori Marittimi**" (C 36) compilato nelle Sezioni "ANAGRAFICA IMPRESA" (inserire dati impresa e barrare la casella "A – Impresa di mediazione"), "SCIA" e "REQUISITI" per il titolare o legale rappresentante dell'impresa.
- **Int. P** ed eventuale Modello "**Intercalare Requisiti**" (All. B – C 37) qualora venga designato un preposto per l' U.L. diverso dal Legale rappresentante.

Nelle "Note" del Modello "Mediatori Marittimi" (Modello codificato C 36) il titolare/legale rappresentante, deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00, di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 478/1968 e di non essere sottoposto a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)";

Nelle "Note" del Modello Intercalare Requisiti" (All. B – Modello codificato C 37), il preposto deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 478/1968 e di non essere sottoposto a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)";

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30,00 per UL di società
- Bollo: 0

MODIFICHE INERENTI L'ATTIVITÀ DELL'U.L. O I SOGGETTI ESERCITANTI L'ATTIVITÀ PER CONTO DELL'IMPRESA (NELL'U.L.):

- **Mod. UL** valorizzato nel riquadro Albi;
- **Modello MEDIATORI MARITTIMI:** compilare le sezioni "ANAGRAFICA IMPRESA" e "MODIFICHE";
- **INT P** con allegato eventuale **Intercalare "REQUISITI"** in caso di nomina di Preposto, compilato anche nel riquadro note con l'autodichiarazione dei requisiti morali:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 478/1968 e di non essere sottoposto a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)";

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30,00 per UL di società
- Bollo: 0

CESSAZIONE ATTIVITÀ

IMPRESSE INDIVIDUALI

- **Mod. I2** valorizzato nel riquadro Albi;
- **MODELLO MEDIATORI MARITTIMI** compilato nella Sezione: "ANAGRAFICA IMPRESA" e, nella Sezione "MODIFICHE", il Riquadro SVINCOLO CAUZIONE.

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 18,00
- Bollo: €17,50 (solo se comporta la cancellazione totale dell'impresa)

SOCIETÀ

- **Mod. S5** compilato nel riquadro cessazione attività;
- **MODELLO MEDIATORI MARITTIMI** compilato nella Sezione: "ANAGRAFICA IMPRESA" e, nella Sezione "MODIFICHE", il Riquadro SVINCOLO CAUZIONE.

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 30,00
- Bollo: 0

APPOSITA SEZIONE R.E.A. (A REGIME) – DATO REA

TRATTASI ESCLUSIVAMENTE DI ISCRIZIONE DI PERSONA FISICA:

- **Mod. I1** valorizzato nel riquadro Albi;
- Nel programma informatico, fleggendo apposito riquadro, indicare che trattasi di iscrizione di persona Fisica non esercitante attività di impresa.
- **Modello MEDIATORI MARITTIMI**: compilare la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME)"

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 18,00
- Bollo: 0
- **Diritto Annuale** del REA: **dovuto**

CANCELLAZIONE TOTALE

- **Modello I2** valorizzato nel riquadro Albi
- **Modello MEDIATORI**: compilare la sezione "REQUISITI"

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 18,00
- Bollo: 0

CANCELLAZIONE DA APPOSITA SEZIONE REA (PERSONA FISICA) E CONTEMPORANEO INIZIO ATTIVITÀ DI IMPRESA INDIVIDUALE (SCIA)

- **Modello I2** valorizzato nel riquadro Albi e compilazione di tutti i dati inerenti l'attività svolta.
- **Modello MEDIATORI MARITTIMI:** compilare la sezione ANAGRAFICA, SCIA e REQUISITI e nel riquadro NOTE inserire l'autodichiarazione requisiti morali:
"Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00, di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 478/1968 e di non essere sottoposto a misure prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)";
- Scansione della documentazione comprovante la costituzione della Cauzione di Euro 258,23 e deposito dell'originale in Camera di Commercio entro 7 giorni.

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 18,00

Bollo: € 17,50

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SOPPRESSIONE DEL RUOLO

AGGIORNAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O NEL R.E.A.

- **Tutte le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel soppresso ruolo che alla data del 12 maggio 2012 risultano esercitare l'attività di cui alla legge n.**

478/1968, devono presentare al registro imprese, entro un anno dalla data di acquisizione dell'efficacia del Decreto Ministeriale 26.10.2011 (data prorogata al 30.09.2013), la documentazione di seguito indicata. L'adempimento va effettuato per ciascuna sede e/o unità locale presso il registro delle imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale e presso il registro delle imprese nella cui provincia è ubicata o sono ubicate le unità locali operative nelle quali viene svolta l'attività di mediazione marittima. Si precisa che se l'impresa risulta attiva solo presso la/le unità locali, va sempre effettuato l'adempimento anche presso il registro delle imprese ove è ubicata la sede legale.

Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività.

La pratica in questione va presentata utilizzando esclusivamente l'applicativo Starweb o equivalenti. Di seguito viene indicata la modulistica da compilare avvertendo che, per una più semplice comprensione, verrà utilizzata la terminologia della modulistica Fedra.

In sede di "Aggiornamento" della propria posizione, il mediatore marittimo che cambia Camera di Commercio di competenza, è tenuto a documentare la cauzione (prestata anche tramite fidejussione bancaria) a dimostrazione dei requisiti finanziari, a favore di quest'ultima. Solo in seguito lo stesso potrà ottenere lo svincolo delle garanzie precedentemente prestate a favore della Camera di Commercio dove risultava iscritto.

NB.: È possibile la conformazione e quindi la regolarizzazione al registro imprese, anche successivamente al 30.09.2013; l'impresa in questione però sarà soggetta contemporaneamente al pagamento della **sanzione REA** per la denuncia tardiva.

L'oblazione sarà dovuta quindi per ciascun legale rappresentante/titolare nella misura di Euro 51,33. La conformazione dell'istanza è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria nella normale misura prevista per un'istanza rivolta al REA.

ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

AGGIORNAMENTO POSIZIONE R.I. / REA PER LE IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA DATA DEL 12.5.2012

IMPRESE INDIVIDUALI

- **Modello I2** valorizzato nel riquadro Albi
- **Dichiarazione** dell'interessato contenuta nel riquadro **NOTE** del Modello "Mediatori Marittimi" o in un file separato avente la seguente dicitura:
"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla L. 478/1968, al D.P.R. n. 66/1973 e di cui al D.Lgs. n.159/2011 (Antimafia)".
- **Mod. MEDIATORI MARITTIMI:** compilare le sezioni "ANAGRAFICA IMPRESA" (inserire dati impresa e barrare la casella "B – Impresa di mediazione marittima nel periodo transitorio") e la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" indicando tutti i soggetti che concludono affari per l'impresa e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
- **Mod Intercalare P** per gli eventuali soggetti indicati nella sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello MEDIATORI MARITTIMI. Per questi andrà indicata la qualifica di preposto nelle "cariche e qualifiche Rea".

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 18,00
- Bollo: 0

SOCIETÀ

- **Modello S5** valorizzato nel riquadro Albi
- **Dichiarazione** dell'interessato contenuta nel riquadro **NOTE** o in un file separato avente la seguente dicitura:

"il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00, che la società e tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA, sono in possesso dei requisiti di cui alla L. 478/1968, al D.P.R. n. 66/1973 e non sono sottoposte a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia) .

- **Mod. MEDIATORI MARITTIMI:** compilare le sezioni "ANAGRAFICA IMPRESA" (inserire dati impresa e barrare la casella "B – Impresa di mediazione marittima nel periodo transitorio") e la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" indicando tutti i Lgr. e i soggetti in possesso dei requisiti che esercitano l'attività di mediazione marittima per conto dell'impresa;
- **Mod Intercalare P** per tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA del Modello MEDIATORI MARITTIMI. Nell' Int P., nelle "cariche e qualifiche Rea", va indicata la qualifica di preposto.

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 30,00 (regolarizzate dopo il 30.09.2013)
- Bollo: 0

UNITÀ LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE MARITTIMA

- **Mod UL** valorizzato nel riquadro Albi
- **Dichiarazione** dell'interessato contenuta nel riquadro **NOTE** o in un file separato avente la seguente dicitura:
"il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00, che l'impresa e tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA, sono in possesso dei requisiti di cui alla L. 478/1968, al D.P.R. n. 66/1973 e non sono sottoposti a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (Disposizioni antimafia)";
- **Mod. MEDIATORI MARITTIMI:** compilare le sezioni "ANAGRAFICA IMPRESA" (inserire dati impresa e barrare la casella "B – Impresa di mediazione marittima nel periodo transitorio") e la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" indicando tutti i soggetti che esercitano l'attività di mediazione marittima per l'impresa;

- **Mod Intercalare P** per tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA del modello MEDIATORI MARITTIMI. La qualifica di preposto va indicata nell'Int P, nelle "cariche e qualifiche Rea".

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di segreteria: € 18,00 (per l'impresa individuale), € 30,00 (per le società regolarizzate dopo il 30.09.2013)
- Bollo: 0